



# Comune di Monteverde

Prov. di Avellino

83049 - Via Fontana - Tel. 0827/86043 - Fax 0827/86303

[www.comune.monteverde.av.it](http://www.comune.monteverde.av.it)

[comune.monteverde@tiscali.it](mailto:comune.monteverde@tiscali.it) - [comune.monteverde@asmepcc.it](mailto:comune.monteverde@asmepcc.it)



Comune di Monteverde (AV)  
Prot. n. 2585 del 07/12/2020

ORDINANZA n 12 del 07/12/2020

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori disposizioni concernenti l'attività scolastica. Proroga dell'Ordinanza n. 11 del 02/12/2020.**

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- con ordinanza n. 11 del 02-12-2020 veniva disposta la sospensione nei giorni 4 e 5 dicembre 2020 delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;

### CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, per cui si rende necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri vista l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3.11.2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;
- che con Ordinanza del Ministro della Salute - datata 05-12-2020 - la Regione Campania veniva classificata come "caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" (zona arancione);

**TENUTO CONTO** che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria nonché le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da un aumento del numero di contagi sul territorio comunale;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto - legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto - legge 7 ottobre 2020, n.125;

**VISTE** le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**VISTO** l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Monteverde:

## **ORDINA**

1. con decorrenza dal 09 dicembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria;
2. con decorrenza dal 09 dicembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e nonché quelle di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;
3. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

## **DISPONE**

- L'immediata pubblicazione, del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Monteverde sul sito istituzionale dell'ente, nonché su ogni portale social;
- la trasmissione della presente ordinanza :
  - a) al Dirigente scolastico, che ne curerà l'informazione di genitori e studenti;
  - b) al Corpo della Polizia Municipale;
  - c) al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;
  - d) alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Avellino;
  - e) Alla Regione Campania;
  - f) Al Centro Servizi Amministrativi di Avellino;
  - g) Alla Direzione Generale dell'ASL di Avellino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/19714.

Dalla sede municipale il 7 dicembre 2020



IL SINDACO  
Francesco RIGGIARDI